Ferrante & Associati
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo

Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea

Prot. 10/2026

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 13.11.2026

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI NOVEMBRE

PARTE PRIMA
PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

CPB 2026-2027: ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023

Si ricorda ai clienti che hanno aderito al CPB 2024-2025, rinnovando l'adesione per il biennio 2026-2027 possono accedere al ravvedimento speciale per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 (art.29, D.Lgs.148/2026).

L'istituto ripropone, con un impianto sostanzialmente identico, il ravvedimento speciale introdotto nel 2024 per le annualità 2018 – 2022 a favore di chi aderiva al CPB 2024 – 2025. Cambia però la platea: non basta aderire al concordato per il biennio 2026 – 2027, occorre rinnovarlo. Il beneficio è quindi riservato a chi è già dentro il sistema, non a chi vi entra per la prima volta.

L'esercizio dell'opzione avviene versando un'imposta sostitutiva su un incremento forfetario del reddito dichiarato, compreso tra il 5% e il 50% a seconda del punteggio ISA ottenuto in ciascun anno, con aliquote dal 10% al 15%. Per gli anni segnati dalla pandemia l'imposta è ridotta del 30%. In ogni caso l'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità non può scendere sotto i 1.000 euro. L'opzione consente di ottenere l'esclusione delle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per le annualità regolarizzate. L'opzione va esercitata tramite modello F24 entro il 15 marzo 2027. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzato in un massimo di 10 rate mensili. Non è obbligatorio regolarizzare tutti gli anni.

Invio telematico dati Liquidazione IVA (LIPE)

Il prossimo 30 novembre scade il termine per la presentazione della LIPE riferita al terzo trimestre 2026.

Si esortano i clienti con contabilità interna a consultare i propri fornitori del sistema gestionale per essere in grado di elaborare, entro il 20 novembre, il file telematico da consegnarci per l'invio (il termine per l'invio è fissato al 30 novembre) delle risultanze delle liquidazioni del III trimestre. Oltre tale termine, si ricorda che lo Studio non è in grado di garantire l'invio tempestivo della comunicazione. Si ricorda che le prossime scadenze per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono:

-30.11 per i dati del III trimestre;

28.2 dell'anno successivo per i dati del IV trimestre

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

Compensazione crediti d'imposta Superbonus 2023

Si informa la clientela che il disegno di Legge di Bilancio 2027, prevede una novità per i crediti d'imposta derivanti da cessione o sconto in fattura per le spese Superbonus sostenute nel 2023. Le quote utilizzabili in compensazione nel 2027 verrebbero infatti ripartite in dieci rate annuali di pari importo, con scadenza fino al 2036.

Chi ha acquistato questi crediti contando di compensare i versamenti del 2027 (imposte, contributi, ecc.) potrebbe quindi disporre di una capacità di compensazione molto inferiore a quella prevista e dover far fronte con risorse proprie. Si precisa che la misura è ancora in fase di discussione e il testo potrebbe subire modifiche durante l'iter parlamentare.

Riapertura termini rottamazione – quinquies

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi relativi ai tributi degli enti territoriali.

Di seguito le fasi della riapertura della rottamazione quinquies:

Adempimento	Scadenza
Disponibilità dei carichi definibili nell'area riservata	entro 15 ottobre 2026
Presentazione domanda di rottamazione	16 ottobre – 15 dicembre 2026
Comunicazione delle somme dovute da AdER	entro 28 febbraio 2027
Pagamento in unica soluzione	31 marzo 2027
Oppure rateizzazione	fino a 54 rate bimestrali

I clienti interessati potranno contattare lo Studio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e valutare l'eventuale convenienza all'adesione alla definizione agevolata.

Dichiarazione TARI

Si ricorda ai sigg.ri clienti che con il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12.08.2026, sono state introdotte importanti novità inerenti ai tributi TARI e IMU.

Prima del D.Lgs. 147/2026, nella maggior parte dei Comuni, entro il 30.6 dell'anno successivo, vi era l'obbligo di presentare la dichiarazione TARI da parte dei contribuenti che avevano iniziato l'occupazione di un locale nell'anno, nonché da parte di quelli che, rispetto all'anno precedente, avevano variato la loro attività o la sede in cui questa si svolge (es.: cambio di destinazione d'uso del locale, variazione della superficie occupata, ecc.).

Con l'entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 147/2026, la dichiarazione TARI deve essere presentata entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione di un locale, oppure entro 90 giorni dalla variazione, rispetto all'anno precedente, dell'attività svolta o della sede in cui questa si svolge (es.: cambio di destinazione d'uso del locale, variazione della superficie occupata, ecc.).

Si ricorda che l'omessa presentazione della dichiarazione può comportare l'applicazione di sanzioni particolarmente rilevanti, che in alcuni casi possono superare il 100% del tributo dovuto.

Dichiarazione IMU

Si ricorda ai sigg.ri clienti che con il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12.08.2026, sono state introdotte importanti novità inerenti ai tributi TARI e IMU.

Per quanto riguarda l'IMU è stata introdotta la dichiarazione solo in via telematica, in occasione di variazioni immobiliari. Inoltre, è previsto che il Comune ha il potere di richiedere la differenza d'imposta entro 5 anni dalla conclusione del procedimento sulla rendita, in presenza di un contenzioso avverso alla rendita catastale.

La distribuzione dei dividendi nel IV trimestre 2026

I soggetti che hanno distribuito dividendi nel corso del IV trimestre 2026 (1/10/2026-31/12/2026) entro il 16/01/2027 dovranno provvedere al versamento della ritenuta del 26%, oltre che alla consueta procedura di registrazione del verbale di distribuzione qualora non già effettuata.

Si ricorda infatti che entro il 16 del mese successivo al trimestre solare dell'effettiva distribuzione va versata da parte della società che ha erogato il dividendo la ritenuta d'acconto a titolo d'imposta pari al 26% sul 100% del dividendo.

Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Segnaliamo ai Sigg. Clienti di prestare attenzione agli acquisti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dai Paesi Extra Ue, in quanto tutti coloro che immettono per la prima volta

un'apparecchiatura elettrica ed elettronica sul mercato italiano, sia essi fabbricanti, rivenditore o semplici acquirenti sono soggetti agli obblighi normativi legati alla gestione dei rifiuti tecnologici.
In particolare è obbligatoria l'iscrizione al Registro Nazionale AEE per chi immette sul mercato italiano qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica. Per **"immissione sul mercato",** per l'applicazione delle sanzioni in materia RAEE, è definito come "prima messa a disposizione" del prodotto sul mercato nazionale, ossia il momento in cui il bene importato è destinato all'uso o al consumo sul territorio nazionale a titolo oneroso o gratuito.
L'obbligo di iscrizione riguarda:
-Fabbricanti e Rivenditori che producono o vendono AEE con il proprio marchio;
-Importatori che introducono per primi AEE in Italia da Paesi UE o extra-UE;
-Imprese che acquistano AEE dall'estero (e quindi importano), anche tramite siti e-commerce.

Iter in sintesi:
1)Adesione a un Consorzio: Prima dell'iscrizione, i produttori o importatori di AEE devono aderire a un Sistma Collettivo (Consorzio) autorizzato alla gestione del fine vita dei prodotti;
2)Iscrizione Telematica: La pratica va presentata online sul portale ufficiale del Registro AEE, tramite CCIAA di riferimento;
3)Comunicazione annuale: I soggetti iscritti sono tenuti a dichiarare annualmente le quantità di apparecchiature immesse sul mercato.
La mancata iscrizione, quando dovuta, e l'omissione della comunicazione annuale dei dati sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti, anche per acquisti di modico valore.

Documentazione da conservare in relazione ai corrispettivi telematici
I soggetti che certificano i ricavi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono tenuti a conservare la documentazione idonea a comprovare la corretta rilevazione e trasmissione degli stessi. In particolare, si raccomanda la conservazione di:
-Giornale di fondo elettronico del Registratore Telematico;
-Report e riepiloghi delle chiusure giornaliere;
-Ricevute e attestazioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate;
-Documentazione commerciale relativa ad annulli, resi, storni e rettifiche dei corrispettivi;
-Documentazione tecnica del Registratore Telematico comprensiva di libretto di dotazione, verbali di attivazione, interventi di manutenzione e verifiche periodiche;
-Eventuale documentazione attestante malfunzionamenti dell'RT e le procedure adottate per la gestione delle operazioni effettuate durante il periodo di inattività.

Si raccomanda inoltre di conservare la documentazione relativa agli incassi effettuati tramite sistemi elettronici di pagamento (POS, Carta di credito, carte di debito e altri strumenti di pagamento tracciabili), al fine di consentire la riconciliazione tra gli incassi percepiti e i corrispettivi trasmessi.
La documentazione dovrà essere conservata nei termini previsti dalla normativa fiscale e civilistica vigente e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Whistleblowing – obblighi per le imprese

Si ricorda che il D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, introduce l'applicazione della normativa whistleblowing, volta a garantire la segnalazione di illeciti e irregolarità all'interno di enti pubblici e privati, nonché la tutela del segnalante.

Le imprese obbligate ad attuare la normativa sono:

-Imprese che nell'ultimo anno abbiano avuto una media di 50 lavoratori subordinati;

-Enti e società del settore pubblico, comprese le società partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni.

I canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione del segnalante da eventuali atti di ritorsione.
Le segnalazioni possono essere effettuate tramite piattaforme informatiche, e-mail dedicate o altre modalità idonee a garantire la riservatezza, anche in forma anonima ove consentito dal sistema adottato.
La gestione delle segnalazioni deve essere affidata a soggetti autonomi e adeguatamente formati, con obbligo di istruttoria e riscontro nei termini previsti dalla normativa.

Si raccomanda alle imprese interessate di verificare l'adeguamento alle disposizioni vigenti e l'effettiva attivazione dei canali richiesti.

Cena di Natale ai dipendenti

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si pone il tema della cena di Natale con i dipendenti, va trattata come erogazione liberale a favore dei dipendenti con somministrazione di pasti, quindi il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 per mille del costo del lavoro sostenuto nell'esercizio. L'IVA è interamente indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone, qui di seguito, il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre

l'IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.

Omaggi ai clienti di beni che <u>NON RIENTRANO</u> nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	**Irpef (Lavoratore autonomo)**	**Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. che hanno optato per il regime di cui all'Art. 5 del D. Lgs. N. 446/97)**	**Irap Lavoratori autonomi, Ditte individ, Soc. di persone che adottano il regime di cui all'Art. 5-bis del D. Lgs. N. 446/97)**	**Iva**
Spese per omaggi interamente deducibili, indipendentemente dal volume dei ricavi e senza concorrere al plafond delle spese di rappresentanza. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00 - Iva inclusa)	Spese per omaggi deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario.	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	Beni di valore unitario inferiore a euro 50 (Iva esclusa) 1. Iva detraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, Spese di rappresentanza, deducibili se complessivamente non superano: - 1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; - 0,6% sulla parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; - 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni di euro.	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (stesso limite del caso precedente).	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, Spese di rappresentanza deducibili nei limiti previsti per Ires/Irpef: - 1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; - 0,6% sulla parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; - 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni di euro.	Beni di valore unitario superiore a euro 50 (Iva inclusa) 1. Iva indetraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.

Omaggi ai clienti di beni che RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. che hanno optato per il regime di cui all'Art. 5 del D. Lgs. N. 446/97)	Irap Lavoratori autonomi, Ditte individ, Soc. di persone che adottano il regime di cui all'Art. 5-bis del D. Lgs. N. 446/97)	Iva
Spese per omaggi interamente deducibili, indipendentemente dal volume dei ricavi e senza concorrere al plafond delle spese di rappresentanza. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00 - Iva inclusa)	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. *Con riva*lsa IVA: emettere fattura. *Senza rivalsa IVA a scelta*: - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile; -registro omaggi.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, Spese di rappresentanza, deducibili se complessivamente non superano: - 1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; - 0,6% sulla parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; - 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni di euro.	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, Spese di rappresentanza, deducibili se complessivamente non superano: - 1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; - 0,6% sulla parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; - 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni di euro.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. *Con riva*lsa IVA: emettere fattura. *Senza rivalsa IVA a scelta*: - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile; -registro omaggi.

Omaggi ai dipendenti d beni indipendentemente se RIENTRANO o MENO nell'attività propria d'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -soggetti di cui all'Art. 5 del D. Lgs. N. 446/97)	Irap Soggetti di cui all'Art. 5-bis del D. Lgs. N. 446/97)	Iva
Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura. Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se nel periodo d'imposta non supera i 1.000 euro e i 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.	Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. *Con riva*lsa IVA: emettere fattura. *Senza rivalsa IVA a scelta*: -autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile.

PARTE SECONDA
AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet **incentivi.gov.it**, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2026 è nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 1,4% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui:

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud 2.0

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

È possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro);

- contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro;
- contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro.

3) Smart & Start Italia

Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le Regioni italiane. L'incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le agevolazioni sono rivolte a:

- startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;
- team di persone e cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa";
- imprese straniere che istituiscono una sede sul territorio italiano.

La misura prevede un finanziamento a tasso zero dell'80% delle spese ammissibili. La percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se è presente un dottore di ricerca impegnato all'estero. Le startup con sede nel Centro-Sud Italia beneficiano di un contributo a fondo perduto del 30%.

4) Oltre Nuove imprese a tasso zero

"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile.

Le agevolazioni sono attive in tutta Italia e consistono in un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto.

Si rivolge a Imprese costituite da non più di 60 mesi o persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa. La compagine deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da persone di età compresa tra 18 e 35 anni oppure da donne di qualsiasi età.

Sono agevolabili progetti volti a realizzare nuove iniziative imprenditoriali o ad ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori di Produzione, Servizi, Commercio, Turismo.

L'incentivo sostiene progetti fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni possono coprire fino al 90% delle spese e consistono in un mix di contributo a fondo perduto e di finanziamento a tasso zero da rimborsare in 10 anni.

5) Cultura Cresce

"Cultura Cresce" è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali, anche non profit, nelle filiere culturali e creative in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È promosso e finanziato dal Ministero della Cultura ed è gestito da Invitalia.

L'incentivo è rivolto a:

- Imprese costituite da oltre 5 anni;
- Imprese da costituire o costituite da non oltre 5 anni;
- Imprese sociali e soggetti del Terzo Settore, costituiti da almeno 2 anni.

Nell'ambito dei seguenti progetti:

- Ideazione, creazione o introduzione di prodotti o servizi innovativi;
- Produzione, sviluppo o diffusione di prodotti o iniziative culturali;
- Promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Le agevolazioni prevedono un mix di fondo perduto e finanziamento a tasso zero oltre a servizi di tutoring.

6) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma,

infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

7) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

• La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2026 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

• La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

8) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

9) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 200 milioni di euro per il periodo 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027, ciò è quanto prevede la Legge di Bilancio 2026. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle imprese attive nei settori finanziario e assicurativo.

Le agevolazioni si concretizzano nella concessione di finanziamenti o operazioni di leasing da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra:

- il Ministero delle imprese e del made in Italy,
- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A fronte del finanziamento concesso, l'impresa beneficia di un contributo in conto interessi riconosciuto dal Ministero, che riduce in modo significativo il costo del finanziamento.

La misura è articolata in più linee, differenziate in funzione della tipologia di investimento:

- Sabatini ordinaria: applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva dell'impresa, dove il contributo è calcolato su un tasso convenzionale del 2,75%;

- Sabatini 4.0: a supporto degli investimenti in tecnologie digitali e beni interconnessi, riconducibili ai paradigmi di Industria 4.0, dove il contributo è maggiorato ed è determinato su un tasso del 3,575%;

- Sabatini Green: rivolta alle imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica, dove il contributo è calcolato su un tasso del 3,575%.

- Sabatini Capitalizzazione: destinata alle società di capitali che, in connessione con l'investimento agevolato, deliberano un aumento di capitale almeno pari al 30% del finanziamento, dove il contributo è pari al 5% per micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

10) Credito per Ricerca e Sviluppo

Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all'ideazione estetica che garantisce un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

L'agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l'ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d'innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.

Le spese ammissibili possono riguardare:

- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni;

- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione;
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

11) Microcredito

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di sufficienti garanzie. Nel 2026, l'importo massimo concedibile è pari a 75mila euro, mentre per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100 mila euro.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni.

Riguardo le garanzia dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

12) Iperammortamento e Investimenti in beni strumentali

Per il 2026 è confermata la possibilità per le imprese di usufruire del cosiddetto "iper ammortamento", ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, utile alla determinazione di quote di ammortamento maggiori o canoni di leasing più elevati.

L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di alcuni obblighi fondamentali:

- conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori.

La maggiorazione del costo di acquisizione (c.d. “iper ammortamento”) è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, elencati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021. Sono inclusi anche gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata:

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.

13) Nuova ZES Unica

Esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,3 miliardi per il 2026.

Gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, comunicano all’Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

In una seconda fase gli operatori economici trasmettono all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3.01.2027 al 17.01.2027, - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

La comunicazione integrativa deve altresì indicare:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al D.M. 17.05.2024;
- l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate, corredata dalla documentazione indicata, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

14) Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate

Il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate dal 3.01.2027 al 17.01.2027 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

15) Voucher Cloud & Cybersecurity

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato il Voucher Cloud & Cybersecurity per il sostegno di servizi in cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi.

La misura prevede:

-Un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, nel rispetto del regime "de minimis";

-Importo massimo di spesa, per beneficiario, pari ad € 20.000;

-Spesa minima pari ad € 4.000;

-Dotazione complessiva pari ad € 150.000.000, di cui 71.065.813 riservati alle imprese di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Aziende beneficiarie:

-PMI e lavoratori autonomi di tutto il territorio nazionale;

-Requisito tecnico vincolante: Contratto di connettività con velocità minima in download di 30Mbps;

-I servizi/prodotti devono essere acquisiti da fornitori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero.

Cosa finanzia il voucher:

-Hardware e software cybersecurity;

-Servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma;

-Servizi cloud SaaS;

-Servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo, servizi professionali esclusi quelli di formazione (nel limite del 30% del piano di spesa complessivo).

Le date da segnare:

1.Dal 20 ottobre 2026, ore 12.00 apertura della fase di precompilazione della domanda;

2.Dal 10 novembre 2026, ore 12.00 invio formale della domanda (da questo momento decorre l'ordine cronologico ai fini istruttori);

3.Dal 20 gennaio 2027, ore 12.00 chiusura dello sportello per l'invio delle domande.

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI NOVEMBRE

Data	Adempimenti	Note
16 Novembre	**Contribuenti IVA**: Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili e trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.:6010 contrib. mens). (cod. trib.:6033 contrib. trim.)
16 Novembre	**Inps -Artigiani e Commercianti** - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.	Il versamento deve essere effettuato telematicamente con il mod. F24 (cod. AF – CF)
16 Novembre	**Contributi previdenziali ed assistenziali** – Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo Tesoreria Inps, mediante il Mod. f24	
16 Novembre	**Autoliquidazione Inail**: I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.	
16 Novembre	**Versamento ritenute:** Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedenti riguardanti redditi di lavoro dipendenti, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
20 Novembre	**Enasarco Versamento Contributi:** Scade il termine per il versamento, da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre luglio/settembre 2026.	
25 Novembre	**Elenchi Intrastat mensili e trimestrali:** Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuati nel mese di ottobre 2026 per i mensili.	La presentazione deve avvenire telematicamente
30 Novembre	**Cedolare secca:** Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2026, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 (cod. trib.: 1840 acconto I rata – 1842 saldo
30 Novembre	**Contratti di locazione** Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/11/2026, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/11/2025.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante presentazione in banca o alla posta.
30 Novembre	**II Acconto contributo IVS e Gestione Separata:** Scade oggi il termine per il versamento del II acconto 2026 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione Inps commercianti-artigiani e del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale**.**	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24
30 Novembre	**Redditi 2026: versamento del II Acconto Irpef /Ires/Irap 2026** Scade oggi il termine per il versamento del II acconto o unica rata Irpef/Ires/Irap 2026 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib. 2002 II acconto ires – 3813 II acconto irap – cod. trib. 4034 II acconto Irpef
30 Novembre	**Comunicazione liquidazioni IVA terzo trimestre** Scade oggi il termine per l'invio dei dati delle liquidazioni IVA del terzo trimestre 2026 e dei mesi di luglio, agosto e settembre.	
30 Novembre	**Imposta di bollo fatture elettroniche** Termine di versamento dell'imposta di bollo del I e II trimestre 2026 se di importo inferiore ad euro 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al III trimestre 2026.	
30 Novembre	**Collegamento Pos - RT** Termine registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.09.2026	

PARTE QUARTA
ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Invio telematico dati Liquidazione IVA

Si esortano i clienti con contabilità interna a consultare i propri fornitori del sistema gestionale per essere in grado di elaborare, entro il 20 novembre, il file telematico da consegnarci per l'invio (il termine per l'invio è fissato al 1 dicembre) delle risultanze delle liquidazioni del III trimestre. Oltre tale termine, si ricorda che lo Studio non è in grado di garantire l'invio tempestivo della comunicazione.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2023 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/24). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 30 novembre, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 30 settembre 2025, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.23.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovverosia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2025, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2025.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.26 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2025. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture emesse intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento.

Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,

2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);

3) implica pagamento del corrispettivo.

Versamento imposte

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, il nostro studio non risponde di eventuali ritardi nella tenute della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati